



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI



Anno 2017
N.RF157
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

OGGETTO	CERTIFICATO DI REGOLARITA' FISCALE E DEFINIZIONE RUOLI
RIFERIMENTI	ART. 1 QUATER D.L. 50/2017 (CON CON MODIF. L. 96/2017); ART. 6 D.L. 193/2016
CIRCOLARE DEL	13/09/2017

CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE E DEFINIZIONE RUOLI

Sintesi: l'art. 1-quater del D.L. 50/2017 ha previsto che i **certificati di regolarità fiscale** (inclusi quelli per la partecipazione ad appalti pubblici) sono rilasciati a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di voler accedere alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari (art. 6 D.L. 193/2016 c.d. "Rottamazione delle cartelle").

In tal caso, la regolarità fiscale **viene meno** dal momento in cui il contribuente viene escluso dalla procedura di definizione agevolata, anche per effetto del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.

CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE

In genere

- ➔ in materia di appalti pubblici, tra i requisiti fondamentali per avere accesso alle gare di partecipazione ad appalti di cui all'art. 80, c. 4 D.Lgs. 50/2016
- ➔ è prevista la c.d. "**Regolarità fiscale**" dell'impresa.

Un'impresa che abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate concernenti il corretto assolvimento degli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi, può essere esclusa dalla rispettiva gara d'appalto.

REQUISITO DI REGOLARITA' FISCALE

- attiene, in genere, a tutti quei profili impositivi di esclusiva spettanza dell'Agenzia delle Entrate. Trattasi, in particolare, delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti;
- riguarda sia la posizione attuale del contribuente richiedente, sia quelle eventualmente connesse a pregresse attività lavorative o d'impresa afferenti il medesimo richiedente.

L'imprenditore è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti presentando apposita "autocertificazione", rilevante anche ai fini penali, qualora contenga attestazioni non veritiere (D.P.R. 445/2000).



Nota: in sede di gara d'appalto l'ente appaltatore

- richiede il Certificato di carichi pendenti, rilasciato obbligatoriamente dalla competente Agenzia Entrate
- che attesta la veridicità ed effettività del contenuto dell'autocertificazione (qualora ne ricorrano i rispettivi presupposti).

Il rilascio del competente ufficio finanziario deve avvenire obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di formale richiesta

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Anche nel caso in cui si sia fatto ricorso alla “**rottamazione dei ruoli**” è possibile il rilascio del certificato di regolarità fiscale a quei contribuenti che ne abbiano la necessità e abbiano formulato apposita richiesta per la partecipazione ad eventuali “gare d’appalto (pubblico)”.



Art. 1 quater D.L. 50/2017 conv. con modif. L. 96/2017: “I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all’articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa”

In sostanza i certificati di regolarità fiscale (inclusi quelli per la partecipazione ad appalti pubblici) sono rilasciati a seguito della presentazione, da parte del debitore, della **dichiarazione di voler accedere alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari**.

Il contribuente che voleva aderire alla rottamazione dei ruoli doveva entro il 31 marzo 2017 presentare ad Equitalia SPA l’istanza per l’adesione alla procedura (mod. DA1), compilata sull’apposita modulistica.

La dichiarazione di adesione andava presentata entro il 31/03/2017:

- presso gli sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA;
- alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l’elenco delle e-mail/PEC è pubblicato sia sul sito del gruppo Equitalia che a pag. 4 del Modello). In tal caso va allegata la copia del documento di identità.

Per il **pagamento** era possibile optare per una delle seguenti alternative:

- pagamento in un’unica soluzione (versamento del 100% entro luglio 2017);
- in 5 rate:

1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto)	4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto)
2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto)	5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto)
3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto)	

Il comma 3 dell’art. 1 quater DL 50/2017 ha chiarito che la **regolarità fiscale viene meno** dalla data di **esclusione dalla procedura di definizione agevolata** anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.

RIMBORSI

Il comma 3 dell’art. 1 – quater del D.L. 50/2017 prevede inoltre che i **rimborsi di imposte e tasse** sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della **definizione agevolata dei debiti tributari** nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 193/2016 conv. con modif. L. 225/2016 limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.



Nota: nei casi di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l’erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.